

Edizione di martedì 20 novembre 2018

REDDITO IMPRESA E IRAP

Forfettari 2019 e possesso delle partecipazioni in Srl
di **Fabio Garrini**

PATRIMONIO E TRUST

Le aliquote e le franchigie applicabili per l'imposta di successione
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

La cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica
di **Luca Mambrin**

PENALE TRIBUTARIO

Fondo patrimoniale e reato di sottrazione fraudolenta
di **Marco Bargagli**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Interpello ordinario
di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Forfettari 2019 e possesso delle partecipazioni in Srl

di **Fabio Garrini**

L'attuale versione del **disegno di Legge di Bilancio per il 2019** prevede **l'ampliamento della platea dei soggetti che possono fruire del regime forfettario**, grazie ad un innalzamento del tetto dai **ricavi e compensi** incassati nel periodo d'imposta, che precedentemente era differenziato per categorie di soggetti, ma per la maggior parte dei contribuenti era fissato ad € 30.000; tetto che oggi invece fissato al limite unico di **€ 65.000**. Inoltre, è disposta l'eliminazione del vincolo fissato sui **beni strumentali**, oltremodo penalizzante in particolare (ma non solo) per i soggetti che svolgono **attività d'impresa**.

Se tali correzioni certamente agevolano molti soggetti che possono iniziare a beneficiare di tale regime, allo stesso tempo la modifica della **causa di esclusione relativa alle partecipazioni societarie** potrebbe comportare la **fuoriuscita di alcuni soggetti che oggi già stanno applicando tale regime**.

Requisiti di accesso

La possibilità di utilizzare il **regime forfettario** è subordinata ad una **doppia verifica di requisiti di accesso e cause di esclusione**.

I **requisiti di accesso** applicabili **sino al 2018**, da verificarsi sul periodo d'imposta precedente quello di utilizzo del regime, previsti dall'[articolo 1, comma 54, L. 190/2014](#) sono i seguenti: rispetto del **limite di fatturato** differenziato sulla base delle diverse attività, sostenimento di **costi per personale dipendente** e assimilato nel limite di € 5.000 annui e l'impiego al termine del periodo d'imposta di un ammontare di **beni strumentali** non superiore ad € 20.000.

Se il limite legato al **personale dipendente non è una discriminante** nelle considerazioni di convenienza (i forfettari sono infatti soggetti di piccole dimensioni che nella maggior parte dei casi lavorano in autonomia), al contrario quello relativo ai **beni strumentali** in molti casi costituisce un vincolo insormontabile, posto che la verifica deve essere fatto sulla base del dato storico; pertanto l'artigiano che possiede anche solo un furgone acquistato diversi anni addietro al prezzo di € 22.000, che oggi non vale praticamente nulla, in forza delle regole attualmente vigenti, **non può accedere al regime**.

Nella [circolare AdE 10/E/2016](#) si afferma infatti che per i beni in proprietà occorre far riferimento al **prezzo di acquisto**; inoltre, si deve tener conto dei beni in **locazione finanziaria**, per i quali rileva il costo sostenuto dal concedente, nonché dei beni in **locazione, noleggio e comodato**, per i quali rileva il valore normale determinato alla data del contratto di

locazione/noleggio o comodato.

Evidentemente, il fatto che dal 2019 venga designato il **limite di fatturato come unico requisito di accesso** da verificare, potrebbe comportare un forte ampliamento della platea dei soggetti interessati.

Cause di esclusione

Il problema si pone però con riferimento alle cause di esclusione previste dal **successivo comma 57**, che devono essere **verificate nel corso dell'anno in cui il contribuente intende applicare il regime** (ad eccezione del requisito dello svolgimento di attività di lavoro dipendente che va controllato sul pregresso, aspetto che comunque dovrebbe modificarsi con l'approvazione della Legge di bilancio).

In particolare, sarà confermata **l'impossibilità di applicare il regime forfetario** per:

1. chi si avvale di **regimi speciali** ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito,
2. le **persone fisiche non residenti**, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto,
3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di **mezzi di trasporto nuovi**.

Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni.

La preclusione (prevista alla **lettera d-bis**) riguardante coloro che nell'anno precedente hanno **percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati** di importo superiore a 30.000 euro dovrebbe essere sostituita dall'impossibilità di accedere al forfetario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l'attività d'impresa o professionale **prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro**.

Ma l'intervento più delicato è quello previsto alla precedente **lettera d)**: mentre sino al 2018 la causa di esclusione si limita a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, **la nuova versione** che dovrebbe entrare in vigore nel 2019, con riferimento alle società a responsabilità limitata, non prevede più specificazioni, con la conseguenza che **anche la partecipazione in srl non trasparente comporterà la fuoriuscita dal regime**.

Pertanto, salvo correzioni sul testo attualmente circolato, occorrerà gestire la **fuoriuscita per i contribuenti che si trovano in tale situazione**, per i quali sino al 2018 si era deciso di applicare il regime forfetario, con un conseguente restringimento dei soggetti beneficiari.

Quindi, allo stato attuale, per rimanere nel regime si dovrà **cedere la quota di partecipazione entro il 31.12.2018**.

Da segnalare come nella [circolare 10/E/2016](#) l'Agenzia, richiamando considerazioni incluse nella relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015, **aveva ammesso l'applicazione del regime agevolato nel caso in cui non vi fosse "contemporaneità di possesso"**, quindi nel caso in cui la partecipazione dovesse essere ceduta nello stesso anno prima di assumere partita Iva, ovvero la partecipazione fosse acquisita dopo la cessazione della posizione Iva personale.

Occorrerà in particolare capire se tali ipotesi di **parziale coesistenza** della partecipazione con il regime forfettario continueranno ad avere valore anche nel 2019, posto che le considerazioni dell'Amministrazione Finanziaria erano legate al **mancato "assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria"**; il nuovo requisito è invece **concentrato sul possesso della partecipazione e non sul reddito ottenuto** dalla partecipazione, con la conseguenza che la nuova formulazione di tale causa di esclusione **pare molto più tranchant**.

Con la conseguenza che per l'applicazione del regime forfettario dal 2019 sarà necessario **cedere la quota in srl necessariamente entro il 2018**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



PATRIMONIO E TRUST

Le aliquote e le franchigie applicabili per l'imposta di successione

di **Sergio Pellegrino**

Una volta individuata la **base imponibile**, si veda il [precedente contributo](#), l'**imposta di successione** viene determinata applicando le **aliquote** e le **eventuali franchigie** che dipendono dal **rapporto di coniugio o parentela esistente fra il *de cuius* e l'erede o legatario**.

Nel caso in cui l'avente causa sia il **coniuge** o un **parente in linea retta**, il legislatore ha stabilito l'applicazione di una **franchigia di 1 milione di euro**, mentre la **parte eccedente** è soggetta all'aliquota del **4%**.

Per fare un esempio, qualora un soggetto defunga lasciando moglie e due figli e un patrimonio di 4 milioni di euro:

- sui primi 3 milioni di euro non ci sarà alcuna tassazione essendo "coperti" dalle franchigie (1 milione per "testa");
- sul milione che residua, rendendosi applicabile l'aliquota del 4%, dovranno essere corrisposti 40 mila euro di imposta di successione.

Qualora, invece, erede o legatario sia il **fratello o la sorella del defunto**, la **franchigia è di 100 mila euro**, mentre la parte eccedente sconta l'imposta di successione con l'**aliquota del 6%**.

Laddove gli aventi causa siano i **parenti entro il quarto grado**, gli **affini in linea retta** e gli **affini in linea collaterale entro il terzo grado**, non vi è alcuna franchigia e l'imposta si applica con l'**aliquota del 6%**.

L'ultima categoria è quella "**residuale**", che prevede l'applicazione dell'**aliquota dell'8%, senza franchigia**: questa sarebbe, ad esempio, l'imposizione che sconterebbe il compagno o la compagna del *de cuius* in assenza di matrimonio o unione civile.

Nel caso in cui l'erede o legatario sia un **soggetto con grave disabilità**, riconosciuta ai sensi della **L. 104/1992**, si applica in ogni caso una **franchigia di 1,5 milioni di euro, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di parentela con il *de cuius***, che condiziona invece l'**aliquota applicabile sulla parte eventualmente eccedente**.

Per fare un'esemplificazione, nel caso in cui il defunto lasci alla compagna, disabile grave, un patrimonio di 2 milioni di euro, sull'importo eccedente la franchigia di 1,5 milioni di euro l'imposta verrà liquidata con l'aliquota dell'8% e ammonterà a 4 mila euro.

Nella successiva tabella si riepilogano le **diverse situazioni** che si possono verificare:

Rapporto con il <i>de cuius</i>	Franchigia	Aliquota
Coniuge e parenti in linea retta	€ 1.000.000	4%
Fratelli e sorelle	€ 100.000	6%
Parenti entro il quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale entro il terzo grado	-	6%
Altri soggetti	-	8%
Disabili gravi	€ 1.500.000	a seconda del grado di parentela

Al momento della successione, non si dovrebbe tenere in considerazione l'eventuale **"consumo" della franchigia** derivante da **precedenti liberalità intercorse fra *de cuius*, quando questi era in vita, e l'erede**: infatti il **coacervo nell'imposta sulle successioni**, almeno secondo la **giurisprudenza della Corte di Cassazione** (si vedano, fra le altre, le [sentenze n. 26050 del 16 dicembre 2016](#) e [n. 24940 del 6 dicembre 2016](#)), sarebbe **implicitamente abrogato**.

Al di là dell'imposta di successione, qualora nel patrimonio del *de cuius* siano ricompresi **beni immobili**, sono dovute anche l'**imposta ipotecaria** e quella **catastale**.

L'imposta ipotecaria e l'imposta catastale **non beneficiano di alcuna franchigia** e scontano, rispettivamente, le **aliquote del 2% e dell'1%**: quindi vi è un **carico complessivo del 3%** determinato sul valore catastale degli immobili.

Qualora, però, l'avente causa abbia i requisiti per fruire delle **agevolazioni prima casa**, entrambe le imposte sono dovute nella **misura fissa di 200 euro**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

La cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica

di Luca Mambrin

L'[articolo 1, comma 2, lett. a\), n. 3\), della Legge di Stabilità 2017 \(L. 232/2016\)](#) ha previsto la possibilità, a decorrere dal **1° gennaio 2017**:

- per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**;
- per gli **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal **D.M. 26.06.2015**;

che i **condomini** (non solo quelli "incapienti"), **soggetti beneficiari della detrazione**, pari, rispettivamente, al **70%** o al **75%** delle spese sostenute, possano **optare per la cessione** del corrispondente credito **ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri **soggetti privati** (diversi da istituti di credito e intermediari finanziari), con la facoltà di successiva **cessione del credito**.

Inoltre l'[articolo 4-bis](#), introdotto dalla **L. 96/2017** di conversione al **D.L. 50/2017**, ha nuovamente modificato la normativa in esame disponendo che:

- per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali,
- i **soggetti "incapienti"** di cui all'[articolo 11, comma 2](#), e all'[articolo 13, comma 1, lett. a\)](#), e [comma 5, lett. a\)](#), **Tuir**, la cui condizione di incapacienza **deve essere verificata nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa**,

in luogo della detrazione possono **optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi **ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito**. Viene ammessa quindi la possibilità di **cessione del credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari**.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono state definite con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 165110 del 28.08.2017**.

La Legge di Bilancio 2018 (**L. 205/2017**) ha **esteso**, a decorrere dal **1° gennaio 2018** la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante **per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici**, compresi quelli effettuati sulle singole unità

immobiliari, confermando in particolare che il credito può essere ceduto:

- ai **fornitori** che **hanno effettuato gli interventi nonché agli altri soggetti privati**, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
- anche alle **banche e agli intermediari finanziari** da parte dei soli contribuenti che ricadono nella **no tax area**.

Nelle [circolari 11/E/2018](#) e [18/E/2018](#) l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla **Legge di Bilancio 2018**.

In particolar modo l'Agenzia, anche sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che per ***“soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”***.

La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, nel caso di **interventi condominiali**, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad **esclusione**, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. *no tax area*, degli **istituti di credito e degli intermediari finanziari**.

Sulla base di tali considerazioni nella recente risposta **all'interpello n. 56 del 31.10.2018** l'Agenzia ha precisato che **non è ravvisabile** alcun **collegamento** nel caso ipotetica cessione da parte del padre, titolare della detrazione, al figlio, del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nell'anno 2017 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sia sulle parti condominiali che sulle singole abitazioni.

In particolare, sottolinea l'Agenzia ***“tenuto conto che l'istante precisa di non avere alcun collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione medesima, si ritiene che tale collegamento, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima in base ai chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 11/E del 2018, non possa ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario”***.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche nell'ipotesi di **donazione tra padre e figlio della nuda proprietà** degli immobili oggetto di riqualificazione: dal contratto in questione, sostiene l'Agenzia, **non può infatti discendere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione** idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito.

Tuttavia ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 2, D.M. 19.02.2007](#), in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, **all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare**. Salvo diverso accordo delle parti, pertanto, in caso di **donazione**, il beneficiario potrà,

comunque, fruire della detrazione delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull'immobile, per la quota non utilizzata dal donante.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

Fondo patrimoniale e reato di sottrazione fraudolenta

di **Marco Bargagli**

Come noto, l'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#) sanziona ai **fini penali – tributari** il **soggetto attivo del reato** che **aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri beni e su beni altrui**, al fine di **rendere in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale a tutela della pretesa erariale**.

In particolare, per **espressa disposizione normativa**:

- è punito con la reclusione da **sei mesi a quattro anni** chiunque, al **fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto** ovvero di **interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte** di ammontare complessivo **superiore ad euro cinquantamila**, **aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva**. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad **euro duecentomila** si applica la **reclusione da un anno a sei anni**;
- è punito con la **reclusione da sei mesi a quattro anni** chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un **pagamento parziale dei tributi e relativi accessori**, indica nella **documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi** per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un **ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila**. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è **superiore ad euro duecentomila** si applica la reclusione da **un anno a sei anni**.

Anche la prassi operativa ha fornito interessanti chiarimenti in *subiecta materia*, chiarendo che l'**articolo 11 D.Lgs. 74/2000** rientra nel novero degli **strumenti a contrasto della "morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante iscrizione a ruolo"** sanzionando la condotta materiale del contribuente che aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri beni e su beni altrui, al fine di rendere in tutto o in parte **inefficace** la relativa esecuzione esattoriale a tutela della **pretesa erariale**.

In particolare, il delitto in rassegna prevede due precisi **presupposti giuridici**:

- il **compimento di atti aventi la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell'Iva**, dei relativi **interessi e sanzioni amministrative**;
- il **superamento della soglia di punibilità** di euro 50.000, calcolata sull'ammontare delle imposte dovute, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative irrogate dall'ufficio (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018).

del Comando Generale della Guardia di Finanza volume I – parte II – capitolo 1 “*il sistema penale tributario in materia di imposte dirette e IVA*”, pag. 178 e ss.).

Con particolare riferimento ai profili penali **dell'immissione in un fondo patrimoniale della nuda proprietà di due complessi immobiliari**, si è espressa la **suprema Corte di Cassazione, sezione III° penale**, con la [sentenza n. 41704 del 26.09.2018](#), nella quale sono stati forniti **interessanti spunti ermeneutici** con particolare **riferimento al delitto in rassegna**.

Anzitutto gli ermellini hanno ricordato che con l'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#), il legislatore ha **inteso evitare** che il contribuente si **sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche**, creando una situazione di apparenza tale da **consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario**.

In merito, **l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** non è il **diritto di credito del fisco**, bensì la **garanzia generica** data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato *de qua* configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, **avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori**.

Nello specifico, per **atto fraudolento** deve intendersi qualsiasi atto che, non diversamente dalla alienazione simulata, sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (*i.e.* la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o comunque rendendo **più difficoltosa l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario**.

In particolare, anche la **costituzione di un fondo patrimoniale** viene giudicata una condotta che può **concretizzare il delitto** in rassegna quando la medesima **consenta al contribuente di sottrarre**, in tutto o in parte, le **garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario**.

Infatti, proprio ai fini della **integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, la **costituzione di un fondo patrimoniale non esonera**, a parere della suprema Corte di cassazione, dalla **necessità di dimostrare** – sia sotto il **profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode** – che la **creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria**, “*con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale*”.

In conclusione **i giudici di piazza Cavour** hanno osservato che, con **riferimento al caso concreto** oggetto delle sentenze di merito, deve rilevarsi che il **conferimento nel fondo patrimoniale della nuda proprietà di due immobili può concretizzare il reato** ex [articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#).

Sul punto, la Corte di appello di Firenze:

- ha **correttamente osservato** che la costituzione del fondo patrimoniale mediante il conferimento della **nuda proprietà dei due immobili ha reso più difficile il recupero del credito**;
- **ha rilevato**, in punto di diritto, che il **fondo patrimoniale non è sempre aggredibile dall'erario** in quanto il **debitore può dimostrare in sede di opposizione** che **il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia**.

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ISTITUTI DEFLATTIVI

Interpello ordinario

di **EVOLUTION**



Il diritto di interpello è disciplinato dall'articolo 11 L. 212/2000, che, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, contempla, a partire dal 1° giugno 2016, la possibilità di esperire quattro tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Interpello", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'interpello ordinario tra le diverse categorie di interpello.

Ex [articolo 11, comma 1, lett. a\), L. 212/2000](#) l'**interpello ordinario** consente al contribuente di interpellare l'Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una **fattispecie concreta e personale** relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono **condizioni di obiettiva incertezza**:

- sulla **corretta interpretazione** delle **disposizioni**,
- o sulla **corretta qualificazione** della **fattispecie**,

e contemporaneamente **non siano** comunque **attivabili** le procedure relative all'**accordo preventivo per le imprese con attività internazionale** e all'**interpello sui nuovi investimenti**.

Tale istanza deve essere **trasmessa a ciascun ente** in ragione della **competenza a gestire il tributo di riferimento** e può essere presentata:

- da **ciascun contribuente**, persona fisica o giuridica, **anche non residente**;
- dal **soggetto obbligato ex lege** porre in essere **gli adempimenti tributari** per conto del contribuente o **tenuto** insieme con questi o in suo luogo all'**adempimento di obbligazioni tributarie**.

In essa devono essere contenuti:

- i **dati identificativi** dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- l'**indicazione del tipo di istanza di interpello** proposta;
- la **circostanziata e specifica descrizione della fattispecie**;
- l'**indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione**;
- l'**esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta**;
- l'**indicazione del domicilio e dei recapiti** anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la **sottoscrizione** dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine d

All'istanza di interpello deve essere, inoltre, **allegata la copia della documentazione non in possesso dell'Amministrazione procedente** o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Qualora la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati anche i pareri resi dall'Ufficio competente.

Alternativamente l'istanza può essere presentata mediante:

- **consegna diretta a mano**;
- **spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento**;
- **presentazione per via telematica** all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto destinatario, ovvero attraverso il servizio telematico erogato dall'Agenzia delle Entrate.

L'**istanza di interpello** deve essere presentata:

- alla **Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate** competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, se riguarda i **tributi erariali**;
- alla **Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** territorialmente competente, se riguarda i **tributi di competenza dell'area dogane** diversi dalle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea;
- agli **Uffici dei monopoli** territorialmente competenti, se riguarda i **tributi di competenza dell'area monopoli**.

L'Ufficio destinatario dell'**istanza di interpello** deve esaminare i dati in essa indicati e i documenti allegati, al fine di verificare:

- la propria **competenza territoriale**
- e la sussistenza di eventuali **cause di inammissibilità**,

invitando il contribuente, se del caso, alla regolarizzazione della mancata sottoscrizione, al deposito della documentazione in originale, alla integrazione della documentazione prodotta.

La **risposta scritta e motivata** deve essere fornita dall'Ufficio competente **entro 90 giorni** decorrenti:

- in caso di **consegna diretta**, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'Ufficio;
- in caso di **spedizione a mezzo del servizio postale**, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
- in caso di **successiva regolarizzazione**, dalla data in cui la regolarizzazione è stata effettuata;
- in caso di **presentazione ad un Ufficio incompetente**, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.


richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Il metodo Bullet Journal



Ryder Carroll


Mondadori

Prezzo – 18,90

Pagine – 324

Erano gli anni Ottanta quando mi fu diagnosticato il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Per anni ho provato innumerevoli sistemi per organizzare il tempo, online e offline, ma nessuno di questi si adattava al funzionamento della mia mente. Spinto quindi dalla necessità, ho ideato un metodo chiamato Bullet Journal per essere sempre concentrato ed efficiente, ma soprattutto meno stressato. Non appena ho iniziato a condividere il metodo con chi si trovava nella stessa situazione, con mia grande sorpresa, il Bullet Journal è diventato virale. E oggi, solo qualche anno dopo, è un movimento globale. Il Bullet Journal è molto più che un metodo per organizzare i tuoi appunti e preparare liste di cose da fare. Riguarda quello che io chiamo “vivere consapevolmente”: liberarsi dalle distrazioni e utilizzare il tempo e le energie nel perseguire ciò che ha davvero importanza, nel lavoro e nella tua vita privata. È un formidabile aiuto per imparare a passare più tempo a fare quello che ami, riducendo drasticamente il numero delle cose di cui occuparti.

Senza mai arrivare in cima – Viaggio in Himalaya



Paolo Cognetti


Einaudi

Prezzo – 14,00

Pagine – 120

Alla fine ci sono andato davvero, in Himalaya. Non per scalare le cime, come sognavo da bambino, ma per esplorare le valli. Volevo vedere se da qualche parte nel mondo esiste ancora una montagna integra, vederla coi miei occhi prima che scompaia. Sono partito dalle Alpi abbandonate e urbanizzate e sono finito nel più remoto angolo di Nepal, un piccolo Tibet che sopravvive all'ombra di quello grande e ormai perduto. Ho camminato per 300 chilometri e superato 8 passi oltre i 5000 metri, senza raggiungere nessuna cima. Mi accompagnavano un libro di culto, un cane incontrato lungo la strada, alcuni amici: al ritorno mi sono rimasti gli amici».

Breve storia della Sicilia



John Julius Norwich

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 520

John Julius Norwich (scomparso nel giugno del 2018) oltre che storico era stato un documentarista ed un reporter di viaggi. Il suo modo di scrivere storia aveva quindi come

scopo indispensabile anche una forma di intrattenimento, quello di avvincere il lettore in resoconti del passato «interessanti e piacevoli da leggere» e mirati alla ricerca di un «senso». Per cui, questa breve storia non è soltanto una sintesi documentata o un incuriosito viaggio dai Fenici e dai Greci agli anni di mezzo del Novecento in terra di Sicilia. È la ricerca, in duemila e cinquecento anni di storia, di una spiegazione alla fortissima impressione che a lui, persona, diede la Sicilia quando per la prima volta la incontrò e sentì di aver fatto una scoperta che lo avrebbe accompagnato per la vita intera. Si riversa, nella sua narrazione storica, la sorpresa per la straordinaria varietà, la meraviglia per la bellezza, la desolazione per un destino testardo, e una quieta disperazione. E queste complesse sensazioni cerca di condividere con il lettore riportandogli le cose le persone e i fatti notevoli della vicenda dell'Isola. Con grande attenzione per gli intrecci sorprendenti, per le ricorrenze che sembrano rivelare una tendenza generale, per i personaggi dai colori più vivi. Norwich era lo storico che scrisse i due volumi sui Normanni nel Sud; testi che furono a lungo, sulla loro materia, la fonte principale, se non l'unica, di conoscenza per i lettori appassionati. Questa Breve storia della Sicilia, terminata nel 2014 – e che qui proponiamo per la prima volta ai lettori italiani –, è stata in certo modo un ritorno.

Le memorie di Barry Lyndon



William Makepeace Thackeray

Fazi editore

Prezzo – 17,50

Pagine – 480

La ricerca della felicità costa al “gentiluomo” Barry Lyndon vittorie e sconfitte. Quello che rimane al protagonista è la memoria di una vita avventurosa cristallizzata dalla narrazione. Cosa vuol dire entrare nella coscienza di un altro, guardare il mondo lungo la curva del suo sguardo? *Le memorie di Barry Lyndon* cede la parola a una straordinaria figura di avventuriero, il cui sguardo cinico e al tempo stesso ingenuo percorre un Settecento rimpianto o solo immaginato. Dalle sofferenze al servizio di Sua Maestà alle vicissitudini nell'esercito, dai corteggiamenti ai soggiorni nelle splendide dimore in Inghilterra e Irlanda, dal gioco d'azzardo alle persecuzioni e calunnie di cui si sente vittima, la vita dell'eroe di Thackeray attraversa con lui mezza Europa e mezzo secolo. Un sogno destinato a sperimentare infine la propria nuda

fragilità: il destino è soggetto a logiche imperscrutabili, e quello di Barry Lyndon sarà una conquista impossibile. Considerato di volta in volta affascinante o immorale, *Le memorie di Barry Lyndon* è fonte di viva ispirazione dell'immaginario moderno: celebre la rilettura cinematografica di Stanley Kubrick, che quest'anno festeggia il quarantesimo anniversario.

Cara Napoli



Lorenzo Marone

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 176

Napoli è la città meno equilibrata del mondo. È una metropoli complessa, piena di sfaccettature, è più città in una: un miscuglio di colori e di stati d'animo, di stili architettonici e classi sociali, di sapori dolci e salati, pastiera e pizza, sfogliatella e ragù, di musica antica e neomelodica, di fede e scaramanzia. Come fare allora a catturare le sue mille anime? Acuto osservatore dei piccoli e grandi fatti di cronaca della sua città, Lorenzo Marone sceglie di raccontare Napoli a modo suo, lasciandosi sorprendere da ciò che gli accade intorno così da raccogliere storie, incontri e aneddoti: i "Granelli" della sua rubrica settimanale su "la Repubblica" di Napoli. È proprio dai "Granelli", arricchiti da due testi inediti e organizzati secondo una struttura a ossimoro che ben fotografa i contrasti della città, nasce questo libro. Dalla leggenda della sirena Partenope alle celebrazioni in onore di Totò, passando per l'artoteca e Higuaín, una lettera d'amore per Napoli, vista attraverso lo sguardo privilegiato di uno scrittore che riesce a trasformare anche il più piccolo dettaglio in un romanzo. Una guida molto sui generis per bibliofili curiosi, napoletani e non. Perché Napoli è una filosofia di vita, una continua e stupenda contraddizione: forse comprenderla ci aiuterà a vivere meglio. Napoli è un'anziana nobildonna un po' dimessa che non ha perso il gusto di sentirsi elegante nei dettagli. Al suo cospetto, perciò, non fermatevi a guardare i suoi abiti vecchi, ma lasciatevi rapire dallo splendore del diamante che porta al dito e fatele l'inchino che merita.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Conferenza per volare, G. Valcarenghi / Freepik